



COMUNE DI VALFABBRICA

Provincia di Perugia

Via G. Mameli 14 Tel. 075/902981
06029 Valfabbrica (PG) Fax 075/9029838

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE TERRITORIO DI VALFABBRICA DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018-2018/2019 E 2019/2020.

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 – CIG: 6842752196.

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'espletamento, per i periodi indicati al successivo art. 4, del servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado site in Via San Benedetto Valfabbrica e via Roma località Casacastalda.

Le prestazioni richieste all'appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate al successivo art. 2 del presente capitolato.

E' comunque in facoltà dell'Amministrazione di adeguare l'effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli alunni, nonché chiedere all'appaltatore l'attivazione di ulteriori linee di trasporto scolastico agli stessi prezzi di aggiudicazione. Inoltre all'occorrenza e previo accordo con il competente ufficio comunale i percorsi possono essere modificati al fine di garantire le richieste di trasporto da parte dell'utenza.

Art. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico da e per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di 1° grado del Comune di Valfabbrica dovrà essere svolto dalla Ditta appaltatrice con proprio personale utilizzando n. 4 mezzi, di cui 1 con minimo posti 19 e n. 3 con minimo posti 15 compresi autista ed accompagnatore, e comunque con un numero di posti idonei e correlati all'utenza di ciascuna linea.

Inoltre la stessa ditta dovrà assicurare durante il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia e di alunni diversamente abili il personale di vigilanza.

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. Il servizio va pertanto organizzato dalla Ditta Appaltatrice in collaborazione con il Servizio Istruzione del Comune di Valfabbrica tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta al servizio istruzione del Comune, comunicare all'appaltatore gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

L'Ufficio competente del Comune di Valfabbrica, in collaborazione con la Ditta appaltatrice, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione della attività scolastica, definirà gli itinerari del servizio di trasporto scolastico da effettuare, indicando le fermate individuate ed eventuali punti di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.

La Ditta appaltatrice dovrà conformare il servizio alle prescrizioni di tale piano di trasporto alunni.

Il piano di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, eventuali punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.

La Ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del

personale della scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante almeno 1 (uno) giorno prima.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal fine il Servizio Istruzione del Comune di Valfabbrica all'inizio dell'anno scolastico e comunque nel corso dello stesso, in caso di eventuali variazioni comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Qualora la ditta agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, di cui al successivo art. 19 e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

Art. 3 – PERCORSI

Percorsi trasporto scolastico:

- **Percorso “A”:** Valfabbrica (località di partenza), Vocabolo Coltraticce Alte, Zona Industriale, Centro Abitato Valfabbrica, Vocabolo Barcaccia, Vocabolo Castellina Bassa, Scuola Via San Benedetto Valfabbrica.
- **Percorso “B”:** Valfabbrica (località di partenza), Vocabolo Casa Armellina Località Poggio Morico, Vocabolo Casa Del Gatto Località Poggio Morico, Vocabolo Poggio San Dionisio, Scuola Via San Benedetto, Località Ponte Pianello, Voc. Casa del Balzo Scuola Via San Benedetto Valfabbrica;
- **Percorso “C”:** Casacastalda (località di partenza), Vocabolo Caresto (Comune di Gubbio), Vocabolo Vaccheria (Comune di Gubbio), Frazione Colpalombo (Comune di Gubbio), Frazione Carbonesca (Comune di Gubbio), Scuola via Roma Frazione Casacastalda
- **Percorso “D”:** Casacastalda (località di partenza) Frazione Morano Madonnuccia (Comune di Gualdo Tadino), Vocabolo Sospertole, Zona Industriale Casacastalda, Scuola Via Roma Frazione Casacastalda.

I percorsi di cui sopra potranno essere soggetti a variazioni e modifiche sulla base delle effettive necessità dell'utenza scolastica in aumento o in diminuzione da stabilire nel programma di esercizio prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata a partire dalla data di affidamento del servizio e per gli anni scolastici 2017/2018-2018/2019- 2019/2020 secondo le scadenze del calendario scolastico che verrà predisposto dalle Autorità Scolastiche e dovrà essere effettuato nel rispetto dello stesso.

L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Responsabile competente, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria e la costituzione della cauzione di cui all'art. 12.

Art. 5 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore complessivo presunto dell'appalto, compreso il servizio di accompagnamento, per tutta la durata contrattuale dell'appalto stesso al netto dell'IVA è stimato in € 321.300,00 dal quale dovrà essere dedotto il ribasso offerto in sede di gara.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero)

L'importo dell'appalto che ammonta a presunti € 321.300,00 per l'intero periodo contrattuale, è stato determinato sulla base di una percorrenza complessiva presunta di Km. 210.000 calcolati sulla percorrenza media degli ultimi due anni, detto importo è al netto dell'IVA nella misura prevista dalla legge.

Il prezzo a chilometro posto a base d'asta ammonta ad € 1,53 al netto dell'IVA

Il prezzo chilometrico offerto per l'espletamento del servizio non è assoggettato a revisione.

ART. 6 - CARATTERISTICHE AUTOMEZZI

I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato dovranno essere di numero non inferiore a 4 con un numero di posti idonei e correlati alla utenza di ciascuna linea, in modo da soddisfare completamente il carico potenziale degli alunni allievi.

L'impresa aggiudicataria dovrà avere a disposizione almeno un mezzo di riserva per le eventuali emergenze ed almeno un mezzo abilitato al trasporto di alunni diversamente abili provvisto di pedana mobile per la salita e discesa di alunni con ridotta mobilità.

L' Impresa aggiudicataria dovrà comunque sempre garantire un parco veicoli tale da poter espletare correttamente ed efficacemente l'esecuzione del servizio, compreso la modificazione e/o la creazione di eventuali nuove linee non previste all'atto dell'indizione della gara.

Gli automezzi devono essere idonei ed a norma, secondo quanto stabilito dai seguenti D.M. del Ministero dei Trasporti:

- 18.04.1977;
- 13.01.2004;
- 01.04.2010;
- 31.1.1997 (G.U. 27.2.1997 n. 48);

e successive integrazioni e modificazioni, recanti norme e disposizioni in materia di trasporto scolastico.

Gli automezzi dovranno essere immatricolati per il servizio da noleggio con conducente e/o per il servizio di linea in concessione per l'esercizio dei quali l'impresa deve essere in possesso della relativa licenza.

Gli automezzi dovranno essere omologati per i servizi di trasporto scuolabus.

Detta omologazione dovrà risultare dalla carta di circolazione degli automezzi.

L'impresa dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, copia completa della licenza N.C.C. e/o autorizzazione di percorsi scolastici, delle Carte di Circolazione e delle polizze assicurative relative agli automezzi che effettueranno il servizio e dei mezzi di scorta.

I mezzi dovranno essere immatricolati per la prima volta da **non oltre 7 anni** e ne va assicurata la piena efficienza, funzionalità e decoro.

Nel periodo invernale i mezzi dovranno essere muniti di pneumatici invernali o dotati di catene da neve e il personale dovrà essere preparato alla loro installazione in tempi minimi.

La manutenzione dei mezzi dovrà essere effettuata da officine specializzate e abilitate ai sensi di legge.

L' Impresa aggiudicataria, al momento dell'attivazione del servizio, dovrà fornire per ciascun automezzo impiegato le seguenti indicazioni:

Tipo mezzo, telaio, Numero Posti, Numero Targa, Polizza assicurativa, Autorizzazione circolazione, data di immatricolazione, generalità e recapiti del conducente e relativa patente di guida.

Per l'espletamento del servizio l' Impresa aggiudicataria utilizza strade statali, provinciali, comunali, vicinali e private nello stato in cui le medesime si trovano.

Sarà cura dei proprietari, secondo le rispettive competenze, assicurare la percorribilità delle strade utilizzate.

Nell'eventualità di strade private non percorribili, il Comune di Valfabbrica si riserva la facoltà di individuare percorsi alternativi, qualora esistenti, in caso contrario la salita e al discesa degli alunni verranno assicurate nei punti raggiungibili più prossimi alle abitazioni degli allievi interessati.

Art. 7 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara per il servizio di cui al presente capitolato si svolgerà mediante procedura aperta da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dagli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016.

Tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall'impresa aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi recepiti integralmente nel contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. Il Comune di Valfabbrica potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 d.lgs. n. 50/2016. Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base di gara.

Gli elementi di valutazione con cui verranno attribuiti i punteggi parziali, la cui somma complessiva non supererà 100 punti, sono i seguenti: PREZZO e PROPOSTA QUALITATIVA:

Prezzo: massimo punti 40

PREZZO A KM. PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: massimo punti 40

1) Ribasso sul corrispettivo posto a base di gara per ciascun chilometro, pari ad euro 1,53 IVA esclusa: max punti 40

Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula:

$$P = \frac{\text{Ribasso iesimo}}{\text{Ribasso massimo}} \times 40$$

dove:

p=punteggio da attribuire;

Ribasso iesimo = percentuale di ribasso presa in considerazione;

Ribasso massimo= percentuale di ribasso più alta.

All'offerta economica con percentuale di ribasso più alta sarà attribuito il punteggio di punti 40; agli altri operatori economici verrà attribuito il punteggio proporzionalmente inferiore secondo la formula sopraindicata.

Gli importi si intendono IVA esclusa.

PROPOSTA QUALITATIVA max punti 60, ripartiti come di seguito descritto:

•**Anzianità dei mezzi: massimo punti 20,00** da attribuire in base ai parametri di seguito indicati:

Per ciascuno dei mezzi da adibire al servizio di cui al presente capitolato (4 più l'automezzo di riserva) sono attribuiti i seguenti punti:

Descrizione	Punti
Per ogni autoveicolo nuovo (non ancora immatricolato), o immatricolato per la prima volta nell'anno 2015 o nell'anno 2016	4 per ogni automezzo
Per ogni autoveicolo immatricolato per la prima volta nell'anno 2014, 2013	3 per ogni automezzo
Per ogni autoveicolo immatricolato per la prima volta nell'anno 2012 oppure nell'anno 2011 e 2010	2 per ogni automezzo
Immatricolati prima del 2010	0 punti

Classe EURO degli automezzi: per ciascuno dei mezzi da adibire al servizio di cui al presente capitolato (4 più l'automezzo di riserva) che l'impresa mette a disposizione per tutta la durata dell'appalto: **punteggio massimo 20,00**, da attribuire in base ai parametri di seguito indicati:

Descrizione	Punti
Per ogni autoveicolo alimentato a GPL o metano	4 per ogni automezzo
Per ogni autoveicolo EURO 5-6	3 per ogni automezzo
Per ogni autoveicolo EURO 4	2 per ogni automezzo
Per ogni autoveicolo di classe inferiore a 4	0 punti

Progetto di sicurezza del servizio: massimo punti 10, da attribuire in base ai parametri di seguito indicati: Il progetto presentato dall'Impresa dovrà contenere proposte qualificanti, migliorative/innovative del servizio, senza aumenti di costi, inerenti a :

Controllo e verifica della sicurezza (es. miglioramento degli standard di sicurezza durante il trasporto, la salita e la discesa degli alunni) e del comportamento degli alunni sugli scuolabus durante il trasporto	Punti 10
--	----------

L'attribuzione dei punteggi avverrà, in particolare, sulla base dei criteri motivazionali di seguito indicati:

CRITERI MOTIVAZIONALI

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,00
Molto Buono	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Insufficiente	0,50
Scarso	0,40
Limitato	0,30
Molto Limitato	0,20
Appena trattato	0,10
Non valutabile	0,00

Uscite didattiche massimo punti 10, da attribuire in base ai parametri di seguito indicati:

Disponibilità ad effettuare uscite didattiche gratuite (andata e ritorno) all'interno del Comune di Valfabbrica, specificando rispettivamente il numero delle uscite fino ad un massimo di 30 uscite per tutta la durata del servizio	Punti 0,20 per ogni uscita
Disponibilità ad effettuare uscite didattiche gratuite (andata e ritorno) all'interno della Provincia di Perugia, specificando rispettivamente il numero delle uscite fino a un massimo di 10 uscite per tutta la durata del servizio	Punti 0,40 per ogni uscita

Per gli elementi della proposta qualitativa, si procederà attraverso l'attribuzione di coefficienti variabili tra 0 e 1, assegnati discrezionalmente da parte dei componenti della commissione giudicatrice, secondo le modalità di cui all'Allegato "P" al d.p.r. n. 207/2010 e s.m.i. (punto II, lettera a), numero 4) **che viene richiamato dal presente capitolato ai soli fini della scelta e dell'esplicitazione delle regole che verranno seguite nell'attribuzione dei punteggi per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù della generale facoltà di autovincolo riconosciuta a tutte le stazioni appaltanti ai fini della determinazione delle regole di gara.**

Le offerte, che, a seguito della valutazione dell'offerta tecnica, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 36 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile alla proposta qualitativa, saranno escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi e richiesti dal Comune

di Valfabbrica.

L'appalto verrà aggiudicato all'impresa che, sommando i punteggi parziali relativi al prezzo e alla proposta qualitativa, avrà ottenuto il punteggio maggiore nella graduatoria formulata dall'apposita Commissione di aggiudicazione, che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

ART. 8 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDUTA DI GARA

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, gli operatori economici di cui all'articolo 45 del d.lgs. 50/2016 che soddisfino i requisiti di seguito indicati. Trova applicazione quanto disposto all'art. 49 del d.lgs. n. 50/2016.

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 ivi incluse le cause ostative previste dal d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.

b) impegno dell'impresa, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad attivare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, una sede operativa dell'azienda (autorimessa) nell'ambito del territorio del Comune di Valfabbrica.

c) dichiarazione dell'impresa di aver preso conoscenza del capitolato speciale d'appalto, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire, direttamente o indirettamente, sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta, di aver giudicato l'importo posto a base di gara remunerativo e pertanto tale da consentire l'offerta presentata.

I requisiti di cui alle predette lettere a) – b) – c) debbono essere posseduti da ciascuna impresa, anche in caso di raggruppamento di imprese.

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI ED ECONOMICO E FINANZIARI

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA per l'attività oggetto dell'appalto;

2) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D.Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario;

3) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolari di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 e ss.mm.ii. e/o titolari di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma;

4) aver reso senza demerito, per soggetti pubblici o privati, nell'ultimo triennio, servizi resi nel settore di attività oggetto del presente appalto, di valore complessivamente pari ad almeno euro 348.390,00 IVA esclusa, con chiara indicazione del committente, tipologia del servizio e ammontare del fatturato;

5) possesso/disponibilità, alla data di inizio del servizio, di n. 4 automezzi, oltre all'automezzo di riserva, con le capienze richieste dal presente capitolato, regolarmente revisionati ed assicurati nonché in possesso delle caratteristiche tecniche necessarie per il regolare espletamento del servizio, il tutto come previsto dal presente capitolato;

6) possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008, per le attività oggetto del presente appalto, in corso di validità.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi, i requisiti di cui al presente capo, indicati ai punti 1, 2, 3 e 6 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti che formano o formeranno il raggruppamento o il consorzio; i requisiti di cui ai punti 4 e 5 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandante o le mandanti devono possederli in misura non inferiore al 10%; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, comma 4, D.lgs. n. 50/2016).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Per la verifica dei requisiti, come disposto dalla Determinazione a contrattare n. 317 del 21/10/2016, si deve ricorrere al sistema AVCPASS, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 216, comma 13 d.lgs. n. 50/2016 nonché dalla deliberazione ANAC n. 111/2012, nelle more dell'attuazione della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici prevista dall'art. 81, comma 1 del medesimo decreto legislativo. Conseguentemente, è fatto

specifico obbligo ai concorrenti di presentare il codice PASS.OE tra la documentazione amministrativa di ammissione.

Art. 9 – OBBLIGHI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto verrà disciplinato da regolare contratto, in conformità a quanto disposto dall'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

Per quanto concerne la modifica del contratto durante il periodo di efficacia, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Valfabbrica si riserva di promuovere la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa per il risarcimento dei danni, per almeno quattro ripetute violazioni, nei seguenti casi:

- abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- mancata effettuazione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- comportamento scorretto del personale impiegato dall'appaltatore nei confronti dell'utenza;
- violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne il Comune da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
- il mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze o concessioni, che disciplinano lo svolgimento del servizio;
- ogni altra inadempienza, fatto o circostanza che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 del C.C.;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.p.r. n. 62/2013.

Nei casi previsti dal presente articolo e nei casi in cui si verifichino gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo termine ai sensi dell'articolo 1454 C.C., non superiore a 15 giorni, decorsi i quali il contratto si intenderà risolto di diritto, si procederà ad escutere la garanzia definitiva e l'impresa aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento del danno, ferma restando la facoltà del Comune, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

Al fine di ottenere la refusione dei danni il Comune di Valfabbrica potrà rivalersi sui crediti maturati dall'impresa aggiudicataria per i servizi già eseguiti, ovvero sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata, a pena di risoluzione.

Art. 10 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato speciale d'appalto;
- b) l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria;
- c) il provvedimento di aggiudicazione.

Art. 11 – SPESE CONTRATTUALI

Il rapporto fra il Comune di Valfabbrica e l'impresa aggiudicataria del servizio oggetto del presente capitolato, si perfeziona con la stipula del contratto in forma pubblico amministrativa, presso la residenza Municipale, entro i termini e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva e del versamento delle spese contrattuali.

Qualsiasi spesa inerente o consequenziale alla stipula del contratto d'appalto è a carico della Impresa aggiudicataria.

Dopo l'aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione oppure non presenti la garanzia definitiva nei termini assegnati e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, il Comune di Valfabbrica la dichiarerà decaduta e potrà, a sua insindacabile scelta, decidere di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Resteranno a carico dell'impresa inadempiente gli eventuali maggiori oneri a tal fine sostenuti dal Comune.

Resta a carico del Comune di Valfabbrica l'imposta sul valore aggiunto, nella misura fissata per legge.

Art. 12 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con decreto ministeriale n. 123 del 12.03.2004, pubblicato del S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11.05.2004, avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta ed essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva di cui agli artt. 103 e 105 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di esecuzione del servizio.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee, della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La garanzia definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d.lgs. n. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Valfabbrica.

L'impresa aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune di Valfabbrica abbia dovuto avvalersi in tutto od in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza rispetto al predetto obbligo, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'impresa aggiudicataria, prelevandone l'importo dal canone di appalto e previo avviso scritto da comunicare all'impresa.

Art. 13 – INIZIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto ha inizio, previa sottoscrizione dello stesso, salvo quanto previsto al precedente art. 4, comma 2, dalla data indicata al comma 1 del medesimo articolo.

Art. 14 – LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI

Le prestazioni in cui si articola il servizio dovranno essere effettuate sul territorio comunale, e su quello dei Comuni di Gubbio e Gualdo Tadino così come individuati all'art. 3, dietro nulla osta degli stessi.

L'impresa appaltatrice è obbligata a effettuare le prestazioni oggetto d'affidamento nei termini prescritti dal presente capitolato o indicati dal competente ufficio comunale.

Qualunque fatto del Comune che obbliga l'impresa a sospendere o a ritardare l'esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. L'Amministrazione deve comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione all'impresa.

Art. 15 – ONERI ED OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Impresa aggiudicataria i seguenti oneri e obbligazioni:

- a) nominare un responsabile del servizio con il quale il Comune possa relazionare in qualsiasi momento in ordine al servizio medesimo;
- b) garantire l'effettuazione del servizio esclusivamente con automezzi idonei a norma della vigente legislazione in materia di servizio pubblico, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed il trasporto di viaggiatori su strada;
- c) utilizzare personale qualificato e idoneo allo svolgimento del servizio;
- d) trasportare gli alunni che ne abbiano fatto richiesta all'Amministrazione comunale dai punti di salita ai piazzali antistanti le scuole e viceversa;
- e) conservare su ciascun mezzo in servizio la lista degli allievi trasportati, corredata dei dati riguardanti gli indirizzi, i numeri di telefono dei genitori o agli affidatari dei medesimi e delle rispettive scuole frequentate;

f) segnalare immediatamente alla scuola ed al comune ogni avaria dei mezzi verificatasi durante l'espletamento del servizio, o altro impedimento di qualsiasi natura, che comporti variazioni nelle modalità di svolgimento del medesimo, al fine di dare tempestiva informazione alle famiglie degli alunni trasportati;

g) consegnare, all'inizio del servizio, ai genitori o agli affidatari di ciascun alunno, una scheda sulla quale siano riportate le generalità dell'autista titolare della conduzione del mezzo utilizzato e di eventuale sostituti, completa dei recapiti telefonici dei medesimi e della ditta stessa;

h) instaurare un sistema di comunicazione con tutti gli autisti dipendenti, anche tramite il responsabile di cui alla precedente lettera a);

i) assicurare la regolarità e continuità di tutti i servizi affidati senza interruzione alcuna, salvo i casi di forza maggiore imprevisi ed imprevedibili, assicurando comunque un servizio sostitutivo. Poiché le prestazioni richieste sono riconducibili ai servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, l'Impresa aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia;

j) accertare che, al momento della discesa degli alunni, la scuola servita sia regolarmente funzionante;

k) assicurare, a proprie spese, sugli automezzi impiegati nel servizio l'apposizione di precise insegne indicanti, in maniera ben visibile la dicitura "Comune di Valfabbrica – Servizio di Trasporto Scolastico";

l) garantire la piena disponibilità dei mezzi necessari allo svolgimento dei servizi;

m) garantire, nei tempi concordati tra le parti, la sostituzione dei mezzi che anche dietro segnalazione degli allievi non corrispondano più a requisiti di funzionalità, fruibilità e/o decoro;

n) provvedere, entro 15 giorni dalla segnalazione, alla sostituzione del personale che non corrisponda alle caratteristiche meglio indicate al successivo art. 17;

o) effettuare una accurata e quotidiana pulizia dei mezzi, nonché la disinfezione batteriologica degli stessi quando ritenuta necessaria;

p) effettuare la pulizia esterna dei mezzi ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;

q) provvedere alla copertura assicurativa ed al collaudo di ogni automezzo in conformità alle norme vigenti in materia;

r) sollevare l'Amministrazione comunale di Valfabbrica da ogni responsabilità inerente il servizio, compresa quella relativa all'esatto adempimento retributivo e previdenziale dei lavoratori impiegati nel servizio stesso, siano essi dipendenti dell'impresa che soci;

s) rispondere di ogni danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato d'appalto. Stipula, a copertura dei rischi di cui sopra, di adeguata polizza assicurativa. Copia della polizza sarà consegnata all'Amministrazione comunale prima dell'inizio del servizio;

t) adottare, nel rispetto del D. Lgs. N. 81 del 9/4/2008 e s.m.i., tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto al servizio;

u) assicurare la collaborazione del proprio personale con gli accompagnatori presenti negli scuolabus durante il trasporto di alunni delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire "sicurezza e benessere" nell'ambito dei servizi di supporto all'attività scolastica;

v) fornire al Comune, di volta in volta, immediata notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi durante l'espletamento del servizio appaltato qualunque importanza essi rivestano ed anche in assenza di danni. In questi casi dovrà sempre seguire comunicazione formale relativa a quanto accaduto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare al Comune di Valfabbrica, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi, quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità occorsa senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati. Tutti gli eventuali danni provocati dall'appaltatore nei confronti di persone, cose ed animali, derivanti dalla circolazione degli automezzi destinati al servizio di trasporto scolastico, sono a totale carico dello stesso. Non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Valfabbrica.

Per gli eventuali danni provocati dagli alunni trasportati l'impresa aggiudicataria potrà rivalersi direttamente ed esclusivamente sulle famiglie degli stessi, dandone comunicazione al Comune. Non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Valfabbrica.

Art. 16 – ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO

I percorsi da effettuare per il trasporto scolastico sono indicati nel presente capitolato e sono soggetti ad eventuali variazioni. L'inizio del servizio di trasporto scolastico dovrà avvenire nel rispetto del calendario scolastico approvato ogni anno dall'Autorità Scolastica e dall'Amministrazione Comunale per quanto di competenza.

Art. 17 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per il corretto e regolare svolgimento del servizio, oggetto del presente appalto, la Impresa aggiudicataria è tenuta ad impiegare personale conducente, sia esso dipendente e/o socio, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e fisica previsti dalla vigente legislazione in materia. Il personale dovrà essere

impiegato nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'impresa aggiudicataria è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Per l'espletamento del servizio di accompagnamento degli alunni delle scuole dell'Infanzia, l'Impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di personale idoneo, appositamente formato.

L'Impresa aggiudicataria è altresì tenuta a dotare il personale addetto ai servizi di cartellini con foto ed indicanti le generalità dello stesso da apporre in modo visibile sul vestiario o all'interno degli automezzi.

Nell'espletamento del servizio il personale è tenuto ad osservare un comportamento corretto ed educato nei confronti di tutti gli allievi e di coloro con i quali entra in contatto in ragione del servizio stesso, nonché a curare il decoro del proprio aspetto e del proprio abbigliamento.

Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla legge 30.03.2011, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

L'Impresa aggiudicataria dovrà sostituire immediatamente gli autisti che venissero dichiarati inabili dalle Autorità preposte. Il Comune potrà richiedere, altresì, la sostituzione del conducente se comprovate testimonianze o verifiche sul mezzo rilevino l'inadeguatezza dell'incarico rispetto alle capacità, sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del servizio (es. molestie fisiche e verbali, violazione del divieto di fumo, violazione del divieto di assunzione di alcol e sostanze psicotrope e stupefacenti, velocità eccessiva, violazione del divieto dell'uso del telefono durante la guida per motivi non di emergenza, ecc.). Detta sostituzione, con personale di pari qualifica, dovrà essere effettuata entro le 12 ore successive la richiesta di comunicazione scritta della sostituzione, pena la risoluzione in danno del contratto.

Il personale conducente ed il personale di accompagnamento, ciascuno per le sue competenze, dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sullo scuolabus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli allievi.

Il personale di cui sopra, risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta negligente e/o colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall'autobus.

La vigilanza sugli allievi deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella, effettiva o potenziale, del personale scolastico nel momento in cui i minori varcano il cancello della scuola, o dei genitori nel momento del ritorno a casa.

Il personale non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale scolastico, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello di ingresso, entrano a scuola.

Inoltre, il personale deve esercitare la vigilanza di cui sopra sino al momento del rientro a casa dei minori, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori o di altro familiare adulto.

Non possono costituire esimenti delle responsabilità del conducente le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile incolumità dello stesso.

E' fatto obbligo al personale conducente di conservare con discrezione, nel rispetto della normativa sulla privacy, le liste degli allievi di cui all'art.15 – lettera e – e di utilizzare i dati in esse contenuti esclusivamente per informazioni riguardanti il servizio che abbiano caratteristiche contingibili ed urgenti.

Le liste degli alunni non dovranno essere accessibili ad altre persone e non dovranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli sopra indicati.

Nei confronti del personale, sia esso dipendente e/o socio, la Impresa aggiudicataria è tenuta all'applicazione delle norme inerenti il rapporto di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, a norma delle disposizioni vigenti in materia, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

E' onere della ditta aggiudicataria fornire all'Amministrazione comunale, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli estremi dei documenti necessari per la guida ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche e integrazioni. Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato in base ai nuovi inserimenti o sostituzioni, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui sopra. Ciascuna variazione di personale dovrà essere comunicata al Comune entro le 24 ore successive alla variazione medesima.

Le norme del presente articolo, per quanto compatibili con la mansione svolta, si applicano anche al personale di assistenza.

In virtù del fatto che tutto il personale suddetto svolge un pubblico servizio, lo stesso e' tenuto ad osservare le norme comportamentali in vigore per i pubblici dipendenti ai quali, nella fattispecie, viene assimilato, derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16/4/2013 n. 62 e del correlativo Codice di comportamento adottato dal medesimo Comune.

Il Comune di Valfabbrica effettuerà tutti i controlli ritenuti opportuni sulla corretta esecuzione dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 111 del d.lgs. n. 50/2016. Il Comune di Valfabbrica si riserva, inoltre, il diritto di chiedere all'impresa aggiudicataria di sostituire il personale che non sia in possesso di anche uno solo dei requisiti indicati all'interno del presente capitolato.

Art. 18 – CONTROLLI E VERIFICHE SUI SERVIZI

L'Amministrazione comunale esercita, attraverso le proprie strutture competenti, l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo delle attività svolte dalla Impresa aggiudicataria nella gestione dei servizi appaltati ed in particolare relativamente:

- all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- al rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato con particolare attenzione alla qualità del servizio offerto agli alunni, allo stato manutentivo degli automezzi, al comportamento del personale conducente;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

La ditta è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza degli automezzi, sia per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo sarà effettuato per quanto possibile alla presenza dei responsabili della ditta aggiudicataria e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e comunicate alla Ditta stessa.

L'Amministrazione comunale segnalerà l'eventuale inosservanza di tali norme, per iscritto e a mezzo raccomandata A.R. alla Impresa aggiudicataria, che potrà far valere le proprie contro deduzioni scritte entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine di ogni anno scolastico e per tutta la durata del contratto è prevista la verifica e il monitoraggio costante sulla gestione complessiva del servizio di cui si tratta.

Art. 19 – PENALITÀ

L'Impresa aggiudicataria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dalla Impresa aggiudicataria l'Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le seguenti penali:

- ☐ € 150,00 per mancata esposizione dei cartelli indicanti il tipo di servizio;
- ☐ € 150,00 per mancata fornitura della lista degli allievi di cui all'art. 15 - punto e);
- ☐ € 250,00 per il mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi;
- ☐ € 250,00 per il mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione;
- ☐ € 500,00 per mancata effettuazione di una corsa;
- ☐ fino ad € 1.000,00 per ulteriori infrazioni, in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidiva, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall'Amministrazione comunale a causa dell'infrazione.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sulla garanzia prestata.

Il pagamento delle penalità non libera l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità per danni causati.

Art. 20 – SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'APPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 21 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte del Comune di Valfabbrica, che deve considerarsi esente da qualsiasi responsabilità in merito. La Ditta aggiudicataria è obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune di Valfabbrica e i funzionari preposti da qualsiasi danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli allievi affidati, in relazione al servizio oggetto dell'appalto. L'aggiudicataria è obbligata a tenere, inoltre, sollevato ed indenne il Comune di Valfabbrica e i funzionari preposti da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a terzi e/o beni di terzi nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. Il Comune di Valfabbrica e i funzionari preposti rimangono, pertanto, esentati da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata e rimangono sollevati da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto di persone. L'aggiudicataria risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento del servizio, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

A copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio anche a favore dei trasportati, nonché per eventuali danni derivanti in conseguenza del servizio stesso, la Ditta è tenuta ad assicurare i propri automezzi per responsabilità civile (RC Auto) con i massimali di almeno 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro per persona (che dovrà comprendere l'infortunio per salita e discesa degli allievi

trasportati), 20.000.000,00 (ventimilioni/00) di euro per cose e animali, 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per sinistro anche per tragitti su aree private. Copia delle polizze dovranno essere consegnate al Comune di Valfabbrica in sede di stipula del contratto. A richiesta del Comune dovranno essere esibite tutte le polizze relative agli automezzi utilizzati nel servizio. La Ditta dovrà stipulare una adeguata polizza rischio incendi per i propri mezzi impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall'aggiudicataria sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre stipulare idonea polizza assicurativa che preveda la copertura di tutti i rischi da responsabilità civile (polizza RCT) nei confronti del Comune di Valfabbrica e nei confronti di terzi, con un massimale unico non inferiore ad € 20.000.000,00 (ventimilioni/00), a copertura di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto; ogni responsabilità in tal senso, infatti, ricadrà sulla ditta aggiudicataria. Copia di tale polizza deve essere trasmessa al Comune di Valfabbrica al momento della stipula del contratto. Tale polizza dovrà ricomprendere anche la RCO verso i prestatori d'opera con massimale non inferiore ad € 500.000,00.

Art. 22 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il servizio di cui al presente capitolato sarà remunerato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e sulla base del prezzo chilometrico unitario di aggiudicazione oltre IVA come per legge.

Il pagamento del corrispettivo mensile per il servizio effettuato dall'impresa aggiudicataria, sarà eseguito dal Comune di Valfabbrica entro trenta (30) giorni dalla data di accettazione della fattura emessa, previa acquisizione del DURC attestante la regolare posizione dell'appaltatore; la fatturazione avrà luogo con cadenza mensile posticipata rispetto all'effettuazione del servizio.

Il corrispettivo verrà determinato moltiplicando l'importo offerto in sede di gara per il numero dei chilometri mensili relativi alle corse effettuate.

Il corrispettivo rappresenta il compenso per ogni e qualsiasi prestazione dell'appaltatore, ivi incluse le spese relative agli automezzi utilizzati (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese sostenute per carburante, lubrificanti, assicurazioni, imposte, riparazioni, gomme, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni ecc.) e di tutti gli altri oneri e spese inerenti il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate all'impresa aggiudicataria e quanto altro dalla stessa dovuto.

Il predetto corrispettivo si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Impresa aggiudicataria dall'esecuzione del contratto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi e modificativi), ivi comprese le attività connesse di reportistica e monitoraggio, e dell'osservanza di leggi e regolamenti, nonché delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali.

La Impresa aggiudicataria non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e) del d.lgs. 50/2016.

Art. 23 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 24 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune.

La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 25 - RECESSO

L'Amministrazione comunale ha diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata A.R. .

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione comunale, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione comunale.

In caso di recesso l'Impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

L'Amministrazione comunale nel caso in cui sia stato depositato contro la Impresa aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa aggiudicataria, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi la Impresa aggiudicataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

ART. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente capitolato d'oneri, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti, sono inerenti strettamente allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne il trattamento in conformità a quanto prescritto dal d.lgs. n. 196/2003 s.m.i. comporta l'esclusione dalla gara e/o la decadenza dall'aggiudicazione nonché la risoluzione del contratto eventualmente stipulato;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - il personale interno del Comune di Valfabbrica addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - il personale della Provincia di Perugia operante, per motivi di servizio.

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all'art. 13 del al d.lgs. n. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati è:

- la Provincia di Perugia, nell'ambito della Stazione Unica Appaltante, per quanto concerne i dati conferiti dai concorrenti ai fini dello svolgimento della procedura di gara;
- il Comune di Valfabbrica, per quanto concerne i dati conferiti dall'impresa aggiudicataria ai fini dell'esecuzione del contratto.

ART. 27 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 1, comma 42 della legge n. 190/2012 s.m.i., i concorrenti, ai fini della partecipazione alla procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione del presente appalto, devono espressamente dichiarare che presso la medesima impresa aggiudicataria non svolgono attività lavorativa o professionale, comunque denominata, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della medesima legge n. 190/2012. I predetti dipendenti, in particolare, non possono svolgere le summenzionate attività nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Tale disposizione comporta l'esclusione dalla gara e/o la decadenza dall'aggiudicazione nonché la risoluzione del contratto eventualmente stipulato tra Comune di Valfabbrica e l'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 1, comma 17 della legge 190/2012 e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, costituisce causa di esclusione dalla gara e/o causa di decadenza dall'aggiudicazione nonché di risoluzione del contratto anche il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità allegato al presente capitolato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

ART. 28 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra le parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Perugia.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato d'appalto si intendono richiamate ed integralmente applicabili le norme di legge in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Lucia Calisti

ALLEGATO A PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco del comune di Valfabbrica e conservato tra gli originali agli atti della procedura, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'impresa concorrente comporterà l'esclusione dalle gare.

Questo documento costituisce parte integrante della gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

Il Comune si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti e i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione, ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente patto d'integrità fra Comune e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data,

IL SINDACO

TIMBRO DELL'IMPRESA E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO